

Proposta relativa all'accesso al Servizio di Assistenza Tecnica messo a disposizione dalla Fondazione, a titolo gratuito, nell'ambito dell'iniziativa denominata "Territori virtuosi".

Tra

Fondazione Cariplo, con sede in Milano, Via Manin n. 23, codice fiscale n. 00774480156, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Sergio Urbani, di seguito "**Fondazione**";

e

Città di Castellanza con sede in Viale Rimembranze, 4 21053 Castellanza, rappresentata dal Sindaco Mirella Cerini, CF: _____, di seguito "**Ente beneficiario**";

di seguito congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte";

premessi che

- a) la Fondazione è una fondazione di origine bancaria, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, e persegue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico;
- b) la Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, ha promosso il Progetto denominato "Territori Virtuosi" (di seguito "**Progetto**") volto a innescare un processo di riqualificazione energetica degli immobili e degli impianti di illuminazione degli enti pubblici e degli enti privati non profit attraverso l'erogazione a enti individuati di un servizio gratuito di Assistenza Tecnica (di seguito "**Servizio di AT**"), prestato da un Consulente appositamente selezionato. Gli interventi verranno realizzati da una Energy Service Company (ESCO) che sarà selezionata tramite gara pubblica;
- c) in data 8 febbraio 2018, la Fondazione ha pubblicato una Call for interest (di seguito "**Call**") all'esito della quale il Comune di ... è stato ammesso al Servizio di AT;
- d) in data 28 giugno 2018, la Fondazione ha promosso una gara a invito (di seguito "**Invito**") volta a individuare il Consulente cui affidare l'incarico per lo svolgimento del Servizio di AT. All'esito di tale gara è stata selezionata l'offerta congiuntamente presentata in data 25 luglio 2018 da Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, La Esco del Sole S.r.l. e Sistema Iniziative Locali – Sinloc S.p.A. (di seguito "**Offerta**");
- e) la Fondazione ha conferito a Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (di seguito "GOP"), La Esco del Sole S.r.l. (di seguito "EDS") e Sistema Iniziative Locali – Sinloc S.p.A. (di seguito "Sinloc"; GOP, EDS e Sinloc di seguito congiuntamente "**Consulenti**" e singolarmente "**Consulente**") incarico per la prestazione del Servizio di AT all'Ente beneficiario, anche ai sensi degli artt. 1411 e ss., c.c. (di seguito "**Incarico**"), demandando in particolare:

- (i) a GOP, per lo svolgimento di attività di assistenza legale-amministrativa, ivi compresa l'assistenza legale stragiudiziale nei termini di seguito meglio precisati all'art. 2, comma 1, sub (ii);
 - (ii) a EDS, per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica;
 - (iii) a Sinloc, per lo svolgimento di attività di assistenza economico-finanziaria;
- f) l'incarico sarà svolto nelle seguenti due fasi:
- preliminarmente, i Consulenti, ciascuno con riguardo all'ambito ad esso demandato:
 - (i) verificheranno i dati forniti e le caratteristiche strutturali e di investimento delle proprietà pubbliche;
 - (ii) definiranno il numero di proprietà pubbliche da riqualificare;
 - (iii) individueranno la più funzionale composizione dei raggruppamenti territoriali, anche suggerendo l'aggregazione tra più enti beneficiari;
 - (iv) al termine di tali verifiche, i Consulenti rassegheranno una relazione alla Fondazione, che indicherà la definitiva composizione dei raggruppamenti territoriali eventualmente individuati e il numero delle proprietà da riqualificare;
 - ultimata la fase preliminare, i Consulenti, sulla base delle indicazioni della Fondazione, definiranno il programma di lavoro e avvieranno la sua realizzazione, fornendo all'Ente beneficiario assistenza tecnica:
 - (i) nella definizione e nella realizzazione delle attività preliminari alla selezione della ESCo che realizzerà gli interventi di riqualificazione energetica, garantendo il pieno rispetto della normativa vigente;
 - (ii) nello svolgimento della gara per la selezione della Escos;
 - (iii) nella definizione del contratto di rendimento energetico con garanzia di risultato da stipulare con la ESCo che realizzerà gli interventi di riqualificazione.
- g) la Fondazione si farà carico di tutti i costi per la fornitura all'Ente beneficiario, da parte dei Consulenti, del Servizio di AT; l'assunzione di tale onere economico è funzionale al perseguimento dell'interesse della Fondazione e rientra nella sua missione istituzionale;
- h) le Parti intendono disciplinare, con la presente Convenzione, i rapporti relativi all'accesso dell'Ente beneficiario al Servizio di AT che sarà offerto dai Consulenti; tutto ciò premesso, con la presente (di seguito "**Convenzione**") si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

1. Le Premesse costituiscono parte integrante della Convenzione.

Articolo 2 – Accesso al Servizio di Assistenza Tecnica

1. La Fondazione, anche ai sensi degli artt. 1411 e ss., c.c., ammette l'Ente beneficiario al Servizio di AT che sarà fornito dai Consulenti. In particolare, l'Ente beneficiario, al termine della fase preliminare di cui alla lettera f) delle premesse, potrà avvalersi dei Consulenti per il supporto nelle attività di:
- (i) definizione e realizzazione delle attività preliminari alla selezione della Escos che realizzerà gli interventi di riqualificazione energetica, quali:

- a) predisposizione delle baseline dei consumi energetici degli edifici selezionati e dei sistemi di illuminazione pubblica. In particolare, per gli edifici dovranno essere raccolti anche i dati su collaudi statici, dichiarazioni di conformità, certificati prevenzione incendi e dati sui consumi idrici;
 - b) individuazione dei potenziali di risparmio/costi di massima degli interventi/tempi di ritorno degli investimenti;
 - c) valutazione delle possibili incentivazioni attivabili;
 - d) individuazione dei requisiti, dei criteri premianti e di esclusione, della griglia dei punteggi, delle modalità di selezione, da proporre all'approvazione degli organi amministrativi deputati;
 - e) assistenza nell'implementazione, in termini operativi, di Sistemi di Gestione dell'Energia (SGE) secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001:2011;
 - f) redazione dei documenti di gara e degli schemi contrattuali: bandi, lettere d'invito, capitolati gestionali, schemi dei contratti quadro ed operativi, determinazione dei risparmi e dei canoni;
- (ii) svolgimento della gara per la selezione della Esco, ivi compreso il supporto nella condivisione con l'Ente beneficiario della strategia e delle condotte da adottare in caso di eventuali impugnazioni relative alla gara stessa. In particolare, sarà fornita assistenza al RUP dell'Ente titolare delle procedure di gara nelle attività di selezione della ESCo;
- (iii) stipula del contratto con la Esco selezionata. In particolare, sarà fornita assistenza all'Ente e alla stazione appaltante titolari delle procedure di gara nella firma dei contratti con la ESCo assegnataria.
2. La Fondazione assume a proprio carico tutti gli oneri economici per la fornitura del Servizio di AT.
3. Il Servizio di AT sarà prestato e comprenderà le attività specificate nel programma di lavoro, di cui alla lettera f) delle Premesse, come eventualmente modificato secondo le indicazioni della Fondazione.

Articolo 3 – Impegni dell'Ente beneficiario

1. L'Ente beneficiario si impegna:
- a) alla costituzione di raggruppamenti territoriali secondo le indicazioni formulate dalla Fondazione a seguito della fase preliminare, provvedendo anche, ove necessario, alle aggregazioni segnalate;
 - b) ad individuare, tra i componenti di ciascun raggruppamento territoriale costituito ai sensi della lettera precedente, conferendo apposita delega, un Ente che svolga la funzione di soggetto capofila (ovvero a costituire, unitamente agli altri Enti beneficiari, un unico organo di coordinamento per raggruppamento territoriale), il quale provvederà ad interfacciarsi, anche [in nome e] per conto degli Enti beneficiari da esso rappresentati, direttamente con i Consulenti, con particolare riguardo alle attività di cui al precedente Articolo 2, sub (i) lett.c), d) ed f) e sub (ii);
 - c) ove possibile, ad individuare, tra i componenti di ciascun raggruppamento territoriale costituito ai sensi della precedente lettera a), un Ente beneficiario che agisca in qualità di unica stazione appaltante, al fine di indire e gestire in tutte le fasi le procedure di gara volte all'affidamento dei servizi di riqualificazione energetica degli immobili e degli impianti di illuminazione di proprietà di ciascuno degli Enti beneficiari del relativo raggruppamento.

- d) a mantenere la proprietà degli immobili e degli impianti di illuminazione pubblica da riqualificare;
- e) a prestare ai Consulenti collaborazione, compiendo le attività occorrenti per la realizzazione del programma di lavoro dell'Incarico tra cui, in via solo esemplificativa: fornire i dati e la documentazione richiesta; consentire sopralluoghi; partecipare alle riunioni; verificare e, accertatane l'adeguatezza, approvare lo stato di avanzamento dei lavori, dandone comunicazione alla Fondazione; delegare la Stazione Unica Appaltante per l'indizione e la gestione delle procedure di gara, impegnandosi a sottoscrivere i contratti con i soggetti aggiudicatari;
- f) a comunicare tempestivamente alla Fondazione fatti e condotte dei Consulenti relativi alla qualità del Servizio di AT.

Articolo 4 – Impegni e facoltà della Fondazione

1. La Fondazione non assume alcuna responsabilità per danni derivanti da condotte poste in essere dagli incaricati dei Consulenti nell'esercizio delle attività a loro conferite.
2. La Fondazione potrà indicare modifiche del programma di lavoro, anche riducendo il numero di proprietà da riqualificare, ove riscontri ritardi nella sua attuazione imputabili a condotte dell'Ente beneficiario o trasmissione di documentazione incompleta o errata.

Articolo 5 – Clausola risolutiva espressa

1. La presente Convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora l'Ente beneficiario non ottemperi anche soltanto a uno degli obblighi previsti all'art. 3. In tal caso, la Fondazione comunicherà di volersi valere della presente clausola risolutiva a mezzo lettera raccomandata.

Articolo 6 – Aggregazioni territoriali

1. Qualora, al termine della fase preliminare, i Consulenti individuassero l'opportunità di comporre dei raggruppamenti territoriali tra più enti beneficiari e pertanto di modificare la compagine soggettiva della presente Convenzione, le parti stipuleranno accordi che riproducano i contenuti della presente.

Articolo 7 - Referenti

1. Le Parti indicano, per ogni rapporto riferibile alla presente Convenzione, i seguenti referenti:
 - per la Fondazione: Federico Beffa, email federicobeffa@fondazionecariplo.it, tel. 026239313
 - per il Comune: Silvano Ferraro, e mail: tecnico@comune.castellanza.va.it, tel. 0331526264.

Ogni modifica alla presente Convenzione è valida solo se concordata per iscritto tra le Parti.

Articolo 8 - Durata

1. La presente Convenzione, che entra in vigore al momento in cui la Fondazione riceve notizia dell'accettazione dell'Ente beneficiario, termina con la stipula del contratto di rendimento energetico tra l'Ente beneficiario e la ESCo che realizzerà gli interventi, esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Articolo 9 - Foro

1. Tutte le controversie riguardanti l'esecuzione e l'interpretazione della presente Convenzione che non possano essere composte in via amichevole saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Milano.”

Il Direttore Generale
SERGIO URBANI

IL SINDACO
MIRELLA CERINI